

## Risale il costo della vita Inflazione senza allarme



Voti favorevoli previsti, in tarda serata, solo da parte dell'Udeur

## Il Consiglio contro

Fierro, nella prima seduta, viene bocciato dai partiti


Il sindaco di Potenza ha presentato al Consiglio gli otto assessori della giunta

POTENZA - Il consiglio comunale ha "bocciato" Fierro: in tarda serata, mentre ancora proseguiva il dibattito, le dichiarazioni di voto erano tutte sfavorevoli nei confronti della relazione programmatica letta dal sindaco di Potenza ai consiglieri riuniti nella loro prima seduta. Le previsioni erano: astensione del Polo, voto contrario del centrosinistra, voto favorevole del solo Udeur, il partito di cui è espressione Fierro. Ma all'interno del Polo c'erano alcune posizioni in controtendenza: alcuni consiglieri avevano manifestato l'intenzione di votare favorevolmente la relazione del sindaco. Lo sforzo dei responsabili cittadini dei partiti è stato proprio quello di far rientrare le defezioni. La votazione del presidente del Consiglio non ha dato esito positivo: non essendo stato raggiunto la maggioranza qualificata, nessuno dei tre candidati (Elasi, Falotico e Mazza) è stato eletto alla guida dell'assemblea. Fierro ha giurato fedeltà alla Costituzione italiana e poi ha presentato ai quaranta consiglieri comunali gli otto assessori della sua giunta.



Fierro

## Firmato il patto sull'agricoltura



Un uomo al lavoro nei campi

Sconfitta una prassi delle banche che non tutelava il consumatore

## Duro colpo agli interessi passivi

Sentenze della Cassazione contro la capitalizzazione trimestrale

di ANDREA AZZONE

BARI - Con due successive sentenze pronunciate da altrettanti differenti collegi della Suprema corte di cassazione, a distanza di due settimane, è stato inferto un duro colpo alla prassi bancaria della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi. È infatti noto, come, alla sottoscrizione di ogni contratto bancario, gli istituti di credito sono soliti inserire una clausola nella quale, in deroga al divieto di "anatocismo" previsto dall'art. 1283 c. c., si attribuiscono la facoltà di "capitalizzare" gli interessi passivi maturati su "scoperti" dei clienti per poi calcolare, sulla somma così ricapitalizzata, i successivi interessi maturandi. A tal proposito è opportuno ricordare come il divieto di anatocismo sia frutto, nel nostro ordinamento, di una precisa volontà di salvaguardia del debitore (che è possibile ritrovare nel divieto di usura)

che mira a limitare entro precisi ambiti e modalità la remunerazione del capitale. Nel caso di specie, l'operatività della clausola che consente alle banche la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi è stata consentita da un escamotage interpretativo che riconosceva nella suddetta prassi un "uso normativo", nella convinzione, cioè, da parte di chi osserva l'uso (e cioè i clienti della banca) che si tratta di un comportamento giuridicamente doveroso e come tale vincolante. Nel nostro ordinamento, infatti, possono divenire consuetudine e cioè fonte di diritto, anche quelle regole che, nate dalla prassi, si sono consolidate attraverso un comune e

generalizzato consenso al punto che tutti i contraenti ne vedono l'applicazione come se si trattasse di una norma giuridica. Tuttavia, nel caso in questione, manca certamente una comune volontà delle parti di osservare la suddetta regola che, al contrario viene imposta alla clientela in quanto inserita in uno schema contrattuale preconstituito, non suscettibile di alcuna contrattazione individuale, la cui alternativa è l'impossibilità di fruire dei servizi finanziari offerti dagli istituti di credito. In tali condizioni le sentenze della Corte di Cassazione innanzi riferite hanno operato una valorizzazione del momento psicologico e cioè della valutazione di

quegli elementi indispensabili a costituire l'"uso normativo" fino ad escluderne la ricorrenza nella prassi della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi. Il problema dell'anatocismo, oltre che esser legato a quello dell'usura (sul quale è intervenuta la L. 108/96 che ha introdotto i "tassi-soglia") è strettamente connesso con il problema della tutela del consumatore dai cosiddetti "contratti standard" o "per adesione" nei quali le clausole sono frutto di una predisposizione unilaterale da parte dell'impresa di fronte alla quale il consumatore non può esercitare alcuna contrattazione. Anche su questo tema è di recente intervenuto il legislatore (L. 52

del 1996) che ha disposto l'inefficacia delle clausole riconosciute come "vessatorie", nel senso esplicitato dall'art. 1469 bis c. c. Non va dimenticato, d'altronde che la clausola in parola rientra tra le "clausole uniformi" emanate dall'Abi ed indirizzate a tutti gli istituti di credito; se fosse possibile alle imprese imporre agli utenti un sistema di condizioni contrattuali la cui applicazione generalizzata le facesse assurgere al rango di vere e proprie norme giuridiche, si consentirebbe una indebita vessazione del consumatore ad opera del "cartello" degli imprenditori in tal senso violando, come peraltro rilevato dalla Suprema Corte, le norme comunitarie in tema

di concorrenza. In buona sostanza, le sentenze innanzi riferite appaiono come la maturazione di un evento atteso da ormai molto tempo e che contribuisce, una volta di più, a scardinare un sistema di privilegi contrattuali nel corso degli anni riconosciuti alle banche e, ormai da qualche anno oggetto di revisione da parte del legislatore. L'aspetto pratico interessante suggerito dalle su riferite sentenze consiste nella paventata possibilità, concessa alla generalità dei clienti delle banche ma di particolare rilievo per le imprese abitate a lavorare con rilevanti "scoperti di conto corrente", di richiedere, in via di ripetizione, le somme indebitamente richieste e rimosse dai medesimi istituti di credito calcolate con il sistema, da considerarsi ormai illegittimo alla luce dei recenti pronunciamenti della Corte di Cassazione, della capitalizzazione trimestrale degli interessi.